



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DITTA "GM" SRL

AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS 152/06, E SS. MM. ED II, DI UN IMPIANTO MOBILE, MARCA EUROBAGGING, MOD. CM 2.4, MATRICOLA N. CM-032-16, PER LA BIOSTABILIZZAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il D.P. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.P.R. n 8 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti — A.I.A.";
- VISTO il D.D.G. n. 1379 D.A.R. del 20/11/2018, con il quale, ai sensi dell'art.8, c.1 della L.R. 10/2000, l'arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione - Impianti gestione rifiuti - A.I.A. è stato delegato, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimenti dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/11/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti

- servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti
- VISTO il D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 - Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma I dell'art. 8 che prevede che *"Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta"*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS)" e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss. mm.ii;
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL dell'08/05/2012 relativo alla nozione di "Impianto mobile";
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'1 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 giugno 2014 n. 120, "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
- VISTA la decisione della commissione Europea 2014/995/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'01/06/15;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'1 luglio 2012;
- VISTO il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano

regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";

VISTA

l'istanza del 30/07/2018, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in pari data al n. 31966, con la quale la società "GM S.r.l." (C.F./P.I. 06057860824) con sede a Cinisi (PA), in C.da San Giovanni, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., per un impianto mobile Marca EURO BAGGING, modello CM 2.4, Numero matricola CM-032-16, per lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione dei rifiuti individuati dai codici CER riportati nella tabella di cui all'articolo 2 del presente provvedimento e per lo svolgimento delle operazioni D8 ed R3 di cui agli allegati "B" e "C" Parte IV, del D. Lgs 152/06 e s.. mm. ed ii;

VISTA

le note prot. n. 8108 del 22/02/2019 e prot. n. 9767 del 06/03/2019, con le quali la Ditta "GM" S.r.l ha trasmesso documentazione integrativa, consistente in:

- Fattura di acquisto dell'impianto mobile;
- Documento di identità del legale rappresentante della Ditta;
- Dichiarazione di conformità CE dell'impianto mobile;
- Specifica delle operazioni di recupero/smaltimento per ogni codice CER;
- Dichiarazione sostitutiva di non coniugio;
- Dichiarazione sostitutiva di messa in dimora dell'impianto;
- Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Palermo
- Ricevuta di pagamento tassa di concessione governativa;

VISTA

la documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza, costituita da:

- Relazione tecnica:

- Marca EURO BAGGING, modello CM 2.4, Numero matricola CM-032-16;
- Tipo e quantità di rifiuti trattabili;
- Parametri di processo;
- Descrizione dettagliata dell'impianto;
- Emissioni in atmosfera;
- Emissioni acustiche;
- Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Palermo;
- Dichiarazione di conformità CE dell'impianto mobile;

VISTE

le specifiche tecniche dell'impianto di biostabilizzazione di seguito riportate:

- Telaio in acciaio aisi 316L;
- Sistema di trazione e movimentazione dotato di motore diesel Perkins serie 400 da 38 kw;
- Sistema di aereazione ed abbattimento odori;
- Riscaldatore;
- Sistema di monitoraggio e controllo;
- Filtro a carboni attivi;
- Eco bag delle dimensioni di 60 m x 3,0 m di diametro, in grado di ospitare circa 130 t di materiale e di 30 m x 3,0 di diametro, in grado di ospitare circa 60 t di materiale
- Modulo di carico degli eco bag delle dimensioni 6,70 x 3,30 x 3,00, in grado di trattare fino a 130 t/h, per una potenzialità giornaliera di circa 1100 t ed una potenzialità annua di circa 330.000 tonnellate complessive ciascuno;

VISTA

la fattura di acquisto della Montalbano Recycling n. 31/1 del 03/12/1018 intestata alla

- G.M. Srl, con sede in Contrada San Giovanni snc - Cinisi (PA) 90045;
- VISTA la ricevuta di pagamento, effettuato il 05/03/2019, della tassa di concessione governativa;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, dalla quale risulta che la stessa *"non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti ed i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- CONSIDERATO che il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché l'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi, è già stato sottoscritto tra la Ditta ed Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al D.D.G. n. 313 del 17 aprile 2018;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTA la comunicazione da parte della Prefettura di Palermo del 22/02/2019 prot. n. 28440 di avvio del procedimento di iscrizione, per la ditta "GM" S.r.l con sede legale a Cinisi (PA), in C.da San Giovanni, nella White List della Prefettura di Palermo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii;
- CONSIDERATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii;
- EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO pertanto, di potere procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, per anni dieci;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che

saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D. L.vo n. 152/06, e ss.mm.ii., la ditta "GM S.r.l." (C.F./P.I. 06057860824) con sede a Cinisi (PA), in C.da San Giovanni, è autorizzata all'utilizzo dell'impianto mobile prodotto dalla ditta "Montalbano Recycling", marca EURO BAGGING, modello CM 2.4, numero matricola CM-032-16, per lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione dei rifiuti individuati dai codici CER riportati al successivo articolo 2, effettuando le operazioni R3 e D8 di cui agli allegati "B" e "C" della Parte IV del citato decreto, per una potenzialità giornaliera massima di circa 1100 t ed una potenzialità annua massima di circa 330.000 tonnellate complessive ciascuno.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa alla ditta "GM S.r.l." per anni dieci a partire dalla data del presente decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art. 2

La Ditta potrà effettuare campagne rivolte all'attività di biostabilizzazione dei rifiuti in dividuati dai seguenti codici CER:

CER	DENOMINAZIONE	OPERAZIONE
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R3
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R3
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R3
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R3
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande	R3

	alcoliche	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R3
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R3
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R3
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	R3
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	R3
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R3
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	R3
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R3
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R3
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R3
15 01 03	imballaggi in legno	R3
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	R3
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D8
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	D8
19 05 03	compost fuori specifica	D8
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D8
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R3
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R3
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R3
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D8
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D8
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3

20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R3
20 03 02	rifiuti dei mercati	R3

ART. 3

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto è finalizzato al recupero di rifiuti per essere avviati al processo di biostabilizzazione;
2. La potenzialità giornaliera è di circa 1100 t ed una potenzialità annua di circa 330.000 t;
3. I rifiuti di cui ai codici 20 XX XX, riportati nella tabella di cui all'articolo 2, non potranno essere introdotti tal quali ma dovranno essere sottoposti all'operazione di tritovagliatura;
4. L'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada, dandone comunicazione del modello e della targa a questo Ufficio;
5. La disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
6. Il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
7. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge separatamente dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento;
8. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii;
9. L'impianto deve mantenere sempre efficiente l'eventuale dispositivo di abbattimento delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, per tutto il ciclo, il massimo di contenimento delle emissioni diffuse. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono: - zona carico impianto (inizio impianto) zona frantumazione (dove avviene la frantumazione) - zona di scarico (termine della lavorazione);
10. Sono fatti salvi gli obblighi di cui al decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09.08.2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
11. L'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;
12. La Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
13. La Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
14. L'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti (ad esempio in aree di cantiere), o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
15. In coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;

16. Per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
17. Devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;
18. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
19. Alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana competente per territorio;
20. Qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana competente per territorio;
21. Il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

ART. 4

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. La data di inizio e la durata della campagna di attività;
2. La copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. Specifico diagramma che evidenzia, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. La specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in t/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. La descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzia che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
6. Relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. Le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. Appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
9. Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. Piano operativo di sicurezza.

ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 6

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 7

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 12

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili. La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A, anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 13

Si dà atto che la ditta "GM S.r.l." (C.F./P.I. 06057860824) con sede a Cinisi (PA), in C.da San Giovanni, ha richiesto iscrizione alla White List della Prefettura di Palermo come da comunicazione di avvio del procedimento da parte della Prefettura di Palermo del 22/02/2019 prot. n. 28440. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 18.04.2013.

ART. 14

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 15

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9, trasmesso alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto e notificato alla ditta "GM S.r.l."

La pubblicazione del presente decreto nel sito WEB di questo Dipartimento sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Cinisi (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. – Struttura Territoriale di Palermo, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Palermo, li **08 MAR 2019**

IL FUNZIONARIO
(Dott. *Alessandro Licciardello*)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
(Arch. *Antonio Rotella*)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITÀ

Parte integrante e sostanziale del D.D.S. n. 197 del 08 MAR 2019, avente ad oggetto: ditta "GM s.r.l." (Partita Iva 06057860824) - "Istanza di autorizzazione di un impianto mobile di biostabilizzazione della frazione organica dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.L.vo 152/06, e ss.mm.ii.

tra

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la ditta "GM s.r.l." (Partita Iva 06057860824), con sede legale a Cinisi (PA) in C.da San Giovanni, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Montalbano Giuseppe, nato a [REDACTED], munito dei relativi poteri.

Premesso che:

- la Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia Regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;
- nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica Utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;
- per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale

dell'Energia e dei servizi di pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, i Privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori, di competenza della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica Utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

- un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento - clausole di tutela tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della ditta "GM s.r.l.", a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione ed antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.



Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La Società si impegna a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra Utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- richiedere le informazioni del Prefetto di cui al Dlgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardiania di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
- approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al D. lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
- comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel

caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

- comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

- inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

- inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica disporrà la revoca del provvedimento autorizzativi, oppure abilitativi, oppure concessori nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende nota ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativo, oppure abilitativo, oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6



La Società è consapevole che la Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto, si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.



Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata, oppure abilitata, oppure concessa con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
(Arch. Antonino Rotella)



"GM S.R.L."
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. Montalbano Giuseppe)
GM srl
Contrada San Giovanni - 90045 Cinisi
P. IVA 06057860824

Il sottoscritto Sig. Montalbano Giuseppe, quale Legale Rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

Palermo, li **08 MAR 2019**

Timbro della Ditta



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. Montalbano Giuseppe)
GM srl
Contrada San Giovanni - 90045 Cinisi
P. IVA 06057860824